

N.R.G. 49-1/2023



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE
AREA COMMERCIALE - CRISI D'IMPRESA

49-1/2023 P.U.

Il Giudice delegato

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23.5.2024, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella procedura n. 49-1/2023 R.G. P.U. ex artt. 67e seguenti del d.lgs. 14/2019, instaurata ad iniziativa di **TONDO ROBERTO** (C.F. TNDRT38H07L711A), nato a Veglie (LE) il 7.6.1938 e residente in Trani in corso Vittorio Emanuele 87, rappresentato e difeso dall'avv. Filomena Baldino (C.F. BLDFMN76A52C983W – pec: filomena.baldino@pec.ordineavvocatitrani.it) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in forza di procura in atti

* **ricorrente** *

letti il ricorso e il piano di ristrutturazione dei debiti depositati in data 19.4.2023;

letta la relazione della dott.ssa Valentina Bocina, contenente anche parere favorevole circa la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta oltre che la fattibilità del piano di ristrutturazione del debito proposto;

ritenuta la propria competenza;

rilevato che:

- la debitoria del ricorrente ammonta ad **€ 98.131,24** (oltre i costi della procedura, si precisa che la debitoria nei confronti di BPP è pari ad € 94.908,56), così come indicata nella relazione dell'OCC ed alla quale si rinvia per le informazioni dettagliate sullo stato ed evoluzione storica dell'indebitamento del ricorrente;



- il ricorrente, nell'esporre la propria situazione patrimoniale, ha dichiarato di essere titolare di numerosi terreni ed immobili e di non essere proprietario di autovettura o altri beni mobili, così come attestato nella relazione dell'OCC;
- Tondo Roberto è pensionato e percepisce una pensione mensile di circa € 1.292,60;

considerato che

- il nucleo familiare del ricorrente è composto esclusivamente dallo stesso;
- dalla relazione dell'OCC incaricato, si evince che la spesa mensile per il sostentamento del sig. Tondo ammonta ad € 481,21 circa;
- il piano mette a disposizione dei creditori la somma di € 48.966,38 da versare con una tantum pari ad € 10.000,00 e la restante somma con 61 rate mensili da € 639,00;

osservato che:

- il gestore della crisi ha provveduto ad eseguire, nei confronti dei creditori, notificazione del decreto e della proposta;
- risulta pervenuta l'opposizione di BPP spa, la quale ha dedotto che il credito ipotecario della Banca risulta essere pari alla somma di € 124.967,04 al 31.12.2022 oltre interessi di mora ed il credito privilegiato ex art. 2770 c.c. per € 18.798,66 vengono immotivatamente ed illegittimamente falcidiati;
- con decreti del 6.11.2023 e 22.2.2024 il GD invitava l'OCC, l'advisor e il creditore BPP spa a fornire chiarimenti sui seguenti aspetti: a) indicare l'importo del debito dovuto dal ricorrente in qualità di fideiussore nei confronti della BPP spa; b) quantificare le somme già incassate dall'Istituto di credito; c) indicare la residua somma non versata dal debitore principale, oggetto della liquidazione controllata presentata dal figlio del ricorrente, al fine di determinare l'esatto importo a carico del fideiussore;
- le parti hanno depositato note;

considerato in diritto che:

- la proposta formulata dal ricorrente è ammissibile dal punto di vista soggettivo, ricorrendo i presupposti soggettivi e oggettivi per l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti:

1. il ricorrente, infatti, è soggetto non fallibile che ha assunto obbligazioni per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale (cfr., su tale concetto, Cass. civ. Sez. I, 01-02-2016, n. 1869), ai sensi dell'art. 2 lettera e) del d.lgs. 14/2019;
2. sussista anche la situazione di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 2 lettera c) del d.lgs. 14/2019, ovvero sia in stato di crisi o di insolvenza riguardante debitori non assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero alle altre procedure liquidatorie previste dalla legge per il caso di crisi o di insolvenza, come attestato dalla relazione dell'OCC. La situazione di sovraindebitamento del



ricorrente è dipesa dall'aver concesso garanzie reali nella qualità di fideiussore per mutuo ipotecario contratto nel 2006, presso l'istituto finanziario Banca Popolare Pugliese, dal figlio, Tondo Antonio, per l'avvio di un'attività commerciale;

occorre evidenziare che la nozione di sovraindebitamento contenuta nella lettera c) dell'art. 2 del d.lgs. 14/2019 è quella di stato di crisi o di insolvenza del consumatore, professionista, dell'imprenditore minore, agricolo. La nozione di crisi è contenuta nella lettera a) dell'art. 2 ed è riferita allo "stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi", e la nozione di insolvenza è contenuta nella lettera b) della medesima disposizione, ed è riferita allo "stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni". Ebbene, il caso di specie rientra chiaramente nelle ipotesi indicate;

3. il ricorrente non risulta avere fatto ricorso negli ultimi cinque anni a procedimenti di composizione della crisi, né risultano essere stati esdebitati o aver beneficiato della esdebitazione per due volte. Né risultano avere determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, ai sensi dell'art. 69 comma 2 del d.lgs. 14/2019;

4. appare soddisfatto il requisito della durata ragionevole del piano, pari a 61 mensilità;

5. in merito al requisito della meritevolezza, nella relazione ex art. 9 comma 3 bis l. 3/2012, l'OCC ha attestato che il piano esposto risulterebbe sostenibile e fattibile, in quanto rappresenterebbe fedelmente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore e si fonda su una concreta ipotesi di soddisfazione dei creditori. Il gestore della crisi, attestando la veridicità delle circostanze riferite dal proponente quanto alle cause dell'indebitamento, riscontrate nella documentazione resagli, ha escluso che il debitore abbia assunto obbligazioni colpevolmente ovvero senza la prospettiva di poterle adempiere. Non emergono, peraltro, dall'analisi della debitoria maturata, spese di carattere voluttuario o destinazioni diverse dal soddisfacimento degli ordinari bisogni della vita familiare. L'esposizione debitoria, in conclusione, non è riconducibile a comportamenti dolosi, rovinosi o improvvidi del debitore.

ritenuto che

- con riguardo alla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria dei beni di proprietà del debitore, va detto che il ricorrente è comproprietario, nella misura del 50% dell'immobile in Veglie (LE) in via Madonna dei Greci n. 15, su cui grava il diritto di abitazione dell'ex coniuge, nonché della titolare del 50% di immobile popolare sempre in Veglie.



Dalla relazione giurata di stima del tecnico, geom. Guido Andrea, emerge che il valore complessivo dei beni citati ammonta ad € 135.000,00. Se ne evince che l'eventuale vendita realizzerebbe un ricavato non superiore alla somma proposta dal presente piano ai creditori.

Dunque, appare sussistere il requisito della convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria. E difatti ai sensi dell'art. 7, co. 1, della l. n. 3 del 2012, "i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi". Il sacrificio del creditore, quindi, deve essere valutato come inferiore rispetto a quello che verrebbe a determinargli dalla vendita immediata del bene di proprietà del proponente, dovendo invero l'alternativa liquidatoria essere privilegiata solo in presenza di comprovati vantaggi per il creditore (cf. Tribunale di Verona, 20.7.2016).

Ciò premesso, ad avviso del Tribunale, il piano è più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria. Nel caso di specie, pur considerando che il valore del primo bene è pari a circa € 120.000,00 e il secondo è pari ad € 15.000,00, è noto che con la vendita all'incanto, ed in particolare quella di beni immobili, sarebbe difficile ricavare una somma maggiore o pari al valore di stima degli stessi; anzi, generalmente, il creditore ottiene una somma inferiore (spesso di molto) rispetto a tale valore, sia perchè gli offerenti alle aste si avvalgono sovente della facoltà, prevista dall'art. 571 c.p.c., comma 2, di offrire un corrispettivo ridotto fino ad un quarto rispetto al prezzo base, sia a causa dei diversi tentativi di vendita che verrebbero effettuati prima della aggiudicazione, anche tenendo conto della decurtazione dei costi della procedura dal ricavato.

Considerato che l'offerta minima di acquisto per il primo immobile ammonterebbe ad € 90.000,00 e di € 11.250,00 per il secondo immobile (entrambi cointestati con l'ex coniuge) e che normalmente sono necessari due o tre esperimenti d'asta per l'aggiudicazione, oltre ai costi della procedura e ai compensi per il delegato, risulta che, essendo stato proposto il pagamento di € 48.966,38 si reputa equilibrato, nel caso di specie, il sacrificio dei creditori rispetto alla dilazione temporale proposta, così ritenendo ammissibile il piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

La proposta è, dunque, nel suo complesso, rispettosa della ratio della normativa sul sovraindebitamento e, alla luce di quanto fin qui esposto ed osservato, è possibile omologare il piano oggetto del presente procedimento;

non è necessario procedere alla regolamentazione delle spese di lite della presente procedura, essendo la contestazione del piano null'altro che espressione di una forma di instaurazione del contraddittorio in questa fase (cf. Tribunale di Verona, 20 luglio 2016).



P.Q.M.

Il Tribunale di Trani, in persona del giudice designato:

- 1) omologa il piano di ristrutturazione dei debiti proposto da Tondo Roberto (C.F. TNDRRT38H07L711A);
- 2) dispone che non possano essere iniziate e/o proseguite azioni cautelari o esecutive e che quelle iniziate siano sospese;
- 4) dispone il divieto per il ricorrente di sottoscrivere nuovi strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o di debito) e il divieto di accesso al mercato del credito in ogni sua forma per tutta la durata del piano;
- 5) dispone che il professionista nominato dall'OCC comunichi a mezzo p.e.c. la omologazione del presente piano di ristrutturazione debiti alla Banca d'Italia, affinché la relativa notizia possa essere inserita nella Centrale Rischi, e a tutti i creditori, entro trenta giorni dalla comunicazione;
- 6) affida al medesimo professionista il compito di controllare l'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte e di riferire tempestivamente al Tribunale, se necessario, su eventuali difficoltà che possano insorgere relativamente alla esecuzione del piano, ai sensi dell'art. 71 d.lgs. 14/2019;
- 7) dispone la pubblicazione del presente provvedimento a cura del professionista nominato sul sito internet del Tribunale di Trani ovvero sul portale dei fallimenti del medesimo Tribunale.

Nulla sulle spese.

Trani, 27 giugno 2024

Il Giudice
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra

